

DECRETO MINISTERIALE 22 Marzo 1993

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope

(pubbl. sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 1993)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ* DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e, in particolare, l'art. 50, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 che modifica il decreto di cui sopra con le sue successive modificazioni, al fine di rendere più agevole la consultazione delle tabelle;

Ritenuta la necessità di adottare strumenti atti a controllare e, ove necessario, limitare o vietare l'esportazione di psicofarmaci suscettibili di uso improprio o di abuso, verso paesi "a rischio";

Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 20 luglio 1992;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 7 ottobre 1992;

DECRETA:

Articolo 1.

Le tabelle di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 1992 sono così modificate:

Alla tabella IV sono aggiunte le sostanze:

Alazepam, alossazolam, alprazolam, bromazepam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordemetildiazepam (delorazepam), clordiapossido, clossazolam, clotiazepam, delorazepam (clordemetildiazepam), diazepam, esfazolam, etifossina, etil loflazepato, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam (n-metillorazepam), meclofenossato, medazepam, metilossazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam (desmetildiazepam), ossazepam, pemolina, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam.

Alla tabella V, sotto il nuovo punto g), sono aggiunte:

Preparazioni contenenti alazepam, alossazolam, alprazolam, bromazepam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordemetildiazepam (delorazepam), clordiapossido, clossazolam, clotiazepam, delorazepam (clordemetildiazepam), diazepam, esfazolam, etifossina, etil loflazepato, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam (n-metillorazepam), meclofenossato, medazepam, metilossazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam (desmetildiazepam), ossazepam, pemolina, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam.

Alla tabella VI, sono cancellate le sostanze sopraelencate ora incluse nella tabella IV e le relative preparazioni, ora incluse nella tabella V.

Articolo 2.

I preparati medicinali ora inclusi nella tabella V e contenenti le sostanze di cui all'art. 1 rimangono soggetti, per quanto si riferisce alle modalità di prescrizione, alle misure già in vigore.

Pertanto i suddetti preparati per uso orale, ivi compresi quelli a base di flunitrazepam contenenti non più di dieci unità terapeutiche da 1 mg ciascuna, rimangono soggetti all'obbligo di ricetta medica ripetibile; le forme iniettabili rimangono assoggettate all'obbligo della dispensazione con ricetta medica non ripetibile.

Articolo 3.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico per la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione e l'esportazione delle sostanze e delle preparazioni incluse nella tabella VI sono valide, fino alla scadenza delle stesse, anche per la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione e l'esportazione delle sostanze e delle preparazioni già previste nella predetta tabella VI ed incluse con il presente decreto nelle tabelle IV e V.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro della sanità COSTA

Il Ministro di grazia e giustizia CONSO

